Oggi, 31 marzo 2001, a Roma si sono incontrati:

il Gruppo Electrolux Italia, costituito dalle Società Electrolux Italia S.p.A., Electrolux Professional S.p.A., Electrolux Appliances S.p.A., Electrolux Logistics Italy S.p.A., rappresentato da Livio Callierotti, Luigi Campello, Sara Menis, Marco Mondini, Cesare Scaioli e con l'assistenza dell'Unione Industriali di Treviso, rappresentata da Gianpietro Breda, dell'Unione Industriali di Pordenone, rappresentata da Giuseppe Del Col;

e

le Segreterie nazionali e provinciali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rappresentate da Michele Zanocco, Anna Trovò, Stefano Zoli, Laura Spezia, Evaristo Agnelli, Gianluca Ficco, Roberto Toigo, Cristiano Pizzo, Maurizio Marcon, Roberto Zami, Antonio Bianchin, Elio Boldo, Stefano Bragagnolo, Michele Bulgarelli, Alberto Larghi, in una con il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo Electrolux, come da sottoscrizione;

e hanno sotto sottoscritto il seguente:

Protocollo integrativo dell'Accordo del 31 marzo 2011

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 11), punto 3., dell'Accordo del 31 marzo 2011, le parti sottoscrittrici del medesimo Accordo convengono che affinché un'offerta di lavoro possa essere utile ai fini dell'articolo citato, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) tempo indeterminato;
b) sede di lavoro entro 30 km dalla residenza del lavoratore o dalla sede Electrolux di appartenenza;
c) provenienza da un'azienda con almeno 20 dipendenti a tempo indeterminato;
d) equivalenza di condizioni economico-normative.

Le parti convengono, inoltre, che laddove un dipendente, individuato secondo lo schema di cui sopra, rifiuti tre volte un'offerta di lavoro individuata secondo i criteri stabiliti dal presente Protocollo e dall'art. 11, cit., e in linea coi medesimi, perde il diritto di partecipare ai progetti di ricollocazione.